COBAS SCUOLA SARDEGNA
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari
telefoni ☎: 070485378 - 3516757132
PEO: cobascuola.ca@gmail.com
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it
www.cobasscuolasardegna.it

IC - VILLAPUTZU MURAVERA
Prot. 0002468 del 26/02/2026
II-10 (Entrata)

Alla Commissione di Garanzia Sciopero

e, p. c.

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici della SARDEGNA

A Docenti e ATA
Istituti Scolastici della Sardegna

Alla Presidente della Giunta Regionale della Sardegna

Al Consiglio Regionale della Sardegna
Presidente del Consiglio e Gruppi consiliari CAGLIARI

Al Prefetto di Cagliari

Alla STAMPA

OGGETTO: segnalazione per **apertura procedimento** ai fini valutazione comportamento per **ritardata comunicazione** da Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna a Istituti Scolastici della SARDEGNA **SCIOPERO delle SCUOLE in SARDEGNA indetto per il giorno 12 febbraio 2026** dai **COBAS SCUOLA SARDEGNA** a **Commissione Garanzia Sciopero**.

La scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS SCUOLA SARDEGNA**, ha proclamato per **giovedì 12 febbraio 2026** una **giornata** di **SCIOPERO** della **SCUOLA in SARDEGNA** (in particolare contro il nuovo Dimensionamento Scolastico disposto come Commissario ad Acta dal direttore dell'USR Sardegna dott. Francesco Feliziani), per Docenti, Ata, Educatori e Dirigenti, degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (**DOC. allegato 1**), rispettando tutte le norme della Legge n. 146/1990 in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nei settori con servizi pubblici essenziali, nonché la normativa pattizia.

L'indizione dello SCIOPERO in oggetto è stata tempestivamente trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con comunicazione, inviata via PEC in data 1° febbraio 2026, (**DOC. allegato 2**), e, quindi, lo sciopero è stato regolarmente proclamato, dai COBAS SCUOLA SARDEGNA, per le Istituzioni Scolastiche dell'intero territorio della Sardegna con il preavviso previsto.

Ciononostante, il competente **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha OMESSO, per 8 giorni, di trasmettere la comunicazione dello SCIOPERO** del 12 febbraio 2026 alle Istituzioni Scolastiche sarde, come previsto dalla normativa vigente.

Infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna avrebbe dovuto tempestivamente inviare la comunicazione della proclamazione dello SCIOPERO del 12 febbraio 2026 a tutte le Istituzioni Scolastiche della Sardegna (territorio amministrato nel quale era prevista l'astensione indetta), e, invece, **ha predisposto e inviato una formale comunicazione alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna solo in data 9 febbraio 2026**, con nota prot. n. 2137 delle ore 12:05 del 09/02/2026 emessa dall'Ufficio I e firmata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dott. Mario Francesco Del Rio (**DOC. allegato 3**), soltanto a seguito di una formale DIFFIDA della scrivente Organizzazione Sindacale del 08/02/2026 (**DOC. allegato 4**).

Si evidenzia, quindi, che solo a seguito della nostra formale DIFFIDA l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (diretto dal dott. Francesco Feliziani), ha predisposto e inviato una formale comunicazione alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna in relazione allo SCIOPERO indetto dalla scrivente organizzazione sindacale nella tardissima mattinata del giorno 9 febbraio 2026.

Sulla base di tale tardiva comunicazione, dell'USR Sardegna, tante Istituzioni Scolastiche hanno, quindi, ottemperato agli obblighi di loro competenza (comunicazione della notizia dell'indizione dello SCIOPERO al personale Docente e Ata ed ai genitori degli alunni ed agli studenti), solo il giorno successivo (10 febbraio 2026), meno di due giorni prima dello SCIOPERO), mentre altre lo hanno fatto, addirittura, il giorno 11 febbraio 2026 (il giorno precedente allo SCIOPERO).

Ricordiamo, a tale riguardo, che la Legge n° 146/1990, nel disciplinare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, tra i quali rientra l'Istruzione ex art.1, comma 2, lett. "*d*" della medesima legge, prescrive una serie di comportamenti e di adempimenti che sia la parte datoriale pubblica sia le OO.SS. devono rispettare al fine dichiarato di evitare eccessivi disagi e disservizi alla cittadinanza e, contestualmente, consentire l'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente riconosciuto e garantito.

La comunicazione dell'indizione dello Sciopero è, quindi, atto obbligatorio da parte dell'Amministrazione Scolastica (centrale o territorialmente competente in relazione alla diversa tipologia di sciopero), e, come detto, da parte dei Dirigenti Scolastici poiché le/gli stessi/e sono tenuti/e a richiedere l'eventuale adesione al personale ed hanno, altresì, l'obbligo di comunicazione alle famiglie (art. 2, comma 6, della L.146/1990 e articolo 3, commi 4 e 5, dell'ACCORDO su SCIOPERO del 2 dicembre 2020 tra ARAN e OO.SS.), da adempiere entro i 5 giorni precedenti lo sciopero.

Ad ogni buon conto si evidenzia che l'Organizzazione Sindacale, **COBAS SCUOLA SARDEGNA**, in data 3 febbraio 2026 ha, comunque, trasmesso a tutte le Istituzioni Scolastiche della Sardegna **la PROCLAMAZIONE dello SCIOPERO**, (**DOC. allegato 5**), con formale PEC e, quindi, appaiono parimenti inadempienti tutte/i le/i Dirigenti Scolastici che non hanno adempiuto a quanto previsto dalla vigente normativa nei tempi previsti, anche sulla base di una successiva DIFFIDA dell'8 febbraio 2026 (**DOC. allegato 6**).

Si segnala, infatti, a tale riguardo, che **i Dirigenti Scolastici possono (e DEVONO), assolvere ai propri doveri di INFORMAZIONE sullo SCIOPERO** (comunicazione al personale e a studenti e famiglie), **anche in assenza di comunicazione (come detto OMISSIONE o RITARDO), da parte dell'Amministrazione Scolastica** (in questo caso USR Sardegna trattandosi di Sciopero per la sola Regione Sardegna), poiché lo Sciopero è stato regolarmente proclamato, è stato regolarmente pubblicato sul sito della Commissione di Garanzia sullo Sciopero e, come detto, la comunicazione della proclamazione era stata inviata, via PEC, a tutti gli Istituti Scolastici della Sardegna.

Si riportano di seguito gli estratti della normativa legislativa e pattizia.

Art. 2, comma 6, Legge n. 146/1990
*6. **Le amministrazioni** o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 **sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero**, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.*
…OMISSIS…

Art. 4, comma 4, Legge n. 146/1990
*4. **I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche** e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, **che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi** di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, **o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000,** tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti.*
…OMISSIS…

Art. 4, comma 4-quater, Legge n. 146/1990
*4-quater - **Su richiesta delle parti interessate,** delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, **la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento** delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o **delle amministrazioni** e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis.*
L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato del lavoro competente.
…OMISSIS…

COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com	**COBAS SCUOLA CARBONIA** prossima apertura nuova sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com	
COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com	**COBAS SCUOLA ORISTANO** temporaneamente su Cagliari telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com	**COBAS SCUOLA SASSARI** via Turritana, 13 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com

Art. 13, comma 1, lett. i), Legge n. 146/1990
*1. **La Commissione**:*
…OMISSIS…
*i) **valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge**, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, **delibera le sanzioni** previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;*
…OMISSIS…

Art 3, commi 4 e 5, ACCORDO su SCIOPERO del 2 dicembre 2020 tra ARAN e OO.SS.
4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.
A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. a).
…OMISSIS…

Da quanto evidenziato appare indiscutibile che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 146/1990, le *amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi* siano *tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero* e che tale obbligo sia chiaramente confermato, per il comparto Istruzione, dall'Accordo specifico sullo Sciopero, del 02/12/2020 tra ARAN e OO.SS. del Comparto, nel quale si dispone (art. 3, comma 5), che *l'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero…* (l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza ed altri dati, nonché l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese).

Si aggiunga che la Pubblica Amministrazione ha anche l'obbligo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del citato Accordo del 2 dicembre 2020, di invitare il personale Docente e Ata a comunicare le proprie intenzioni in relazione allo sciopero e, infatti, è previsto, come già evidenziato, che *in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.*

Da quanto esposto pare acclarata la palese violazione della disciplina legislativa e pattizia vigente poiché la comunicazione agli Istituti Scolastici della Sardegna da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna è stata inviata agli Istituti Scolastici solo circa 60 ore prima dello sciopero e, quindi, le comunicazioni dovute sono state tramesse al personale Docente e Ata ed alle famiglie ed agli/alle studenti/sse, e/o pubblicate, solo 48 ore prima dello sciopero (10 febbraio 2026), o addirittura meno di 24 ore prima dello sciopero (11 febbraio 2026).

Come ampiamente esposto la legge vigente, e la normativa pattizia, prevedono espressamente che i Dirigenti Scolastici debbano informare almeno 5 (cinque), giorni prima dello Sciopero (nel caso di specie entro il 7 febbraio 2026), le famiglie e le/gli studenti e devono comunicare, altresì, l'indizione dello Sciopero a tutto il personale (nel caso di specie entro il 5 febbraio 2026).

Si ricorda che la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA è stata recentemente destinataria di un procedimento della Commissione di Garanzia che si è concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2.500 poiché la Commissione ha "valutato negativamente" il comportamento della scrivente Organizzazione Sindacale rilevando il mancato rispetto della regola del preavviso per lo sciopero generale del comparto Scuola proclamato per il giorno 3 ottobre 2025.

Lo sciopero in oggetto era stato indetto, senza il preavviso ordinario, per protestare contro l'aggressione armata nei confronti di imbarcazioni civili in acque internazionali che trasportavano pacifiche/i cittadine/i di tutto il mondo che sono state/i sequestrate/i dalle forze militari del governo israeliano con azioni di pirateria in palese violazione del diritto internazionale e dei principi Costituzionali dello Stato italiano nonché per cercare di garantire l'incolumità di lavoratori/trici imbarcati sulla Global Sumud Flotilla attaccati e sequestrati in acque internazionali dallo Stato Israeliano poiché tale azione non ha consentito di portare a termine la dichiarata azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese, in particolare di Gaza, sottoposta da due anni ad una criminale operazione di genocidio e pulizia etnica nel silenzio tombale dei cosiddetti governi democratici europei.

La scrivente Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA ritiene di avere agito legittimamente nel solco di quanto previsto dalla Carta Costituzionale e valuterà di presentare formale ricorso avverso la sanzione ritenendo lo Sciopero indetto legittimo e meritorio significando che la sanzione, ove dovuta, verrà interamente versata.

COBAS SCUOLA SARDEGNA
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari
telefoni ☎: 070485378 - 3516757132
PEO: cobascuola.ca@gmail.com
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it
www.cobasscuolasardegna.it

Si confida che la Commissione di Garanzia, "Autorità Indipendente" valuti serenamente e con giustizia le gravi violazioni della legge, e delle norme pattizie, rappresentate nella presente segnalazione, sulla base di quanto chiaramente disposto nelle norme citate e integralmente richiamate.

Ciò premesso **si CHIEDE l'apertura di un formale procedimento** nei confronti del dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e/o comunque nei confronti del Dirigente responsabile dell'USR Sardegna, sulla base degli articoli 4, comma 4quater e 13, comma 1, lettera i), della Legge n. 146 del 1990, in relazione alla mancata trasmissione nei tempi dovuti, e per la ritardata trasmissione in data 9 febbraio 2026, della comunicazione dello SCIOPERO indetto dalla scrivente Organizzazione Sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA agli Istituti Scolastici della Sardegna **con la deliberazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei rappresentanti delle Amministrazioni responsabili**.

Si rimane in attesa di un urgente riscontro e si porgono cordiali saluti.

Cagliari, 24 febbraio 2026

per i COBAS SCUOLA SARDEGNA
Il Presidente - rappresentante legale
Nicola S.A. Giua

Nicola Salvatore Andrea Giua
24.02.2026 23:00:55 GMT+01:00

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate
alla sede legale dei COBAS SCUOLA SARDEGNA:
tel. 070485378 - 3516757132
PEO: cobascuola.ca@gmail.com
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it

COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com	**COBAS SCUOLA CARBONIA** prossima apertura nuova sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com	
COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com	**COBAS SCUOLA ORISTANO** temporaneamente su Cagliari telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com	**COBAS SCUOLA SASSARI** via Turritana, 13 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com